

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AREZZO

SENTENZA  
0/5  
0/5  
0/5  
0/5

In composizione monocratica nella persona del dott. [REDACTED]

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] 2009 R.G.


Promossa da:

Banca [REDACTED] in persona del Direttore Generale sig. [REDACTED] autorizzato come da delibera del C.d.A. del 29.4.2009, elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione.

PARTE ATTRICE

Contro:

[REDACTED] (già [REDACTED]), in Liquidazione e in Concordato Preventivo, in persona del Liquidatore e legale rappresentante dott. [REDACTED] e dei Commissari Giudiziali dott. [REDACTED]



*causa, anche in via equitativa. Respingere le domande avversarie, sia in via preliminare che di merito, perché infondate in fatto ed in diritto. Con condanna alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio e della fase cautelare".*

Parte convenuta ha contestato la fondatezza di tali domande, chiedendo: *"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: (a) accertato e dichiarato che l'azione di rivendicazione svolta dalla "Banca [redacted] ha ad oggetto beni fungibili non identificati né identificabili, per l'effetto, (a.1) rigettare le pretese di "Banca [redacted] perché inammissibili; nel merito: (b) accertato e dichiarato, per tutti i motivi in atti, che l'azione di rivendicazione svolta dalla "Banca [redacted] contro [redacted] è infondata in fatto e in diritto, carente dei presupposti legittimanti di cui agli artt. 940 e 948 c.c. e comunque non provata per l'effetto, (c.1) rigettare l'azione proposta da "Banca [redacted]"*.

Ciò premesso va quindi rilevato come la presente sentenza venga redatta secondo i parametri indicati dall'art. 132, 2° comma, n° 4 c.p.c., come modificati dall'art. 45, comma 17, L. 18.6.2009 n° 69, attesa l'immediata applicabilità ai giudizi in corso del nuovo testo del predetto art. 132, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della stessa L. 18.6.2009 n° 69.

*presso le sue casse - la stessa quantità di oro ricevuto*". In caso di mancata restituzione, poi, la ditta avrebbe dovuto versare alla Banca il controvalore in dollari statunitensi dell'oro non restituito, al prezzo determinato secondo i criteri previsti nel contratto.

3) Lo stesso contratto, peraltro, contempla in termini generali due diversificate modalità di estinzione dell'operazione di prestito: l'acquisto dell'oro o, come detto, la restituzione dello stesso. Ciò premesso occorre rilevare come tale assetto contrattuale non consente comunque, qualsiasi ipotesi si abbia concretamente a determinare, di ravvisare un obbligo di restituzione del "medesimo" oro fornito originariamente dalla Banca, come invece argomentato dall'odierna attrice (che, del resto, ha richiesto espressamente la restituzione di "detto oro": si guardino le conclusioni indicate in atto di citazione). Sia che si abbia acquisto dell'oro (in cui è evidente l'insorgenza di un obbligo di pagamento del prezzo, determinato con riferimento alla quotazione del metallo al momento dell'acquisto stesso), sia che si abbia restituzione, non è come detto configurabile una perdurante proprietà in capo alla Banca del metallo, con obbligo di restituzione del metallo concretamente a suo tempo fornito. Ciò in quanto è lo stesso contratto, in primo luogo, a prevedere che alla scadenza la ditta non debba procedere alla restituzione del "medesimo" oro, bensì unicamente della "stessa quantità" di oro ricevuto (né appare necessario spendere particolari argomentazioni per evidenziare la differenza del portato semantico di tali espressioni). Né, del resto, appare possibile già in termini generali argomentare in senso diverso, trattandosi nel caso di specie



argomentazioni esposte dal giudice incaricato della trattazione del procedimento per sequestro (promosso a suo tempo dall'odierna attrice), il quale, nel prendere in considerazione proprio il profilo dell'esercizio dell'opzione di acquisto, ha ritenuto che la lavorazione della materia prima (la cui effettiva esecuzione non risulta contestata nella presente causa) andasse comunque ad integrare l'implicito esercizio di tale opzione. Né, del resto, sarebbe possibile ascrivere ad un tale comportamento un significato diverso rispetto a quello di voler procedere all'acquisto dell'oro in questione, mentre le eventuali incertezze in ordine all'esatta individuazione del momento storico cui ancorare tale evento (come lamentato da parte attrice in ordine all'impossibilità, così insorgente, di individuare un momento cronologico determinato cui fare riferimento per la valutazione del prezzo dell'oro) appaiono al più integrare profili di inadempimento contrattuale suscettibili di riverberarsi in un diritto di credito risarcitorio in capo all'odierna attrice. Ciò senza considerare la difficoltà (di ardua superabilità) di riuscire a determinare l'originaria provenienza dell'oro, una volta procedutosi alla sua lavorazione (onde ricavarne gioielleria, come nel caso di specie), viepiù enfatizzata in caso di vendita a terzi.

3) Le domande attoree devono quindi essere respinte.

4) In base al criterio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014.



P.O.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

1) respinge le domande avanzate da parte attrice Banca [REDACTED]

2) condanna parte attrice Banca [REDACTED] a rifondere a parte convenuta [REDACTED] (già [REDACTED]) le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 21.387,00 per compenso, di cui € 3.375,00 per la fase di studio, € 2.227,00 per la fase introduttiva, € 9.915,00 per la fase istruttoria, € 5.870,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.

Arezzo, 12.11.2015

Il Giudice

[REDACTED]

Espositato in C. in p.ria il ...  
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
12/11/2015

